



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 15-5-2023

OGGETTO: Ordinanza di prevenzione incendi anno 2023.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la Legge 24/02/1992 n. 225 ha istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e ha riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15);
- il Decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, di conferimento funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii. che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

VISTE

- la L.R. 31/08/98 n. 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- la L.R. 06/04/96 n. 16 che:
 - all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone e degli animali;
 - all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. che all'art 10 prescrive " le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni. E' inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia";
- l'O.P.C.M. del 28/08/2007 n. 3606 "disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni tra le altre anche della Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione". All'art. 1 comma 5, prevede che i Sindaci dei comuni interessati della presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

VISTI gli artt. 423, 423bis e 449 del C.P.;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscato possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTO di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515 – Numero Unico di Emergenza tel. 112



U.C.P.C. - via Brunelleschi n. 2 - 92016 Ribera – protezionecivile@comunediribera.ag.it

Ordinanza Sindacale n. 27 del 15-5-2023

DISPONE

che nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre 2023, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di patate, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle suddette aree;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

ORDINA

ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere, entro il perentorio termine del 15 Giugno p.v., al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a ml. 20,00 nei terreni con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Gli enti pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli enti pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica.

I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul campo, in quanto a norma del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010 configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologica) è consentito distruggerle, all'interno della proprietà, previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di responsabilità dell'incendio.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di rispettare la specifica normativa di prevenzione incendi, avendo cura di mantenere continuamente sgombra e priva di vegetazione, l'area circostante al serbatoio.

E' assolutamente vietato accendere fuochi dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2023.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone, animali e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza, fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorchè collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benchè non ancora di fatto frazionate) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purchè si provveda, nell'una e



nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva autorizzazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate:

- penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.,
- amministrativamente:
 1. ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada per un importo pari € 173,00;
 2. ai sensi dell'art. 40 comma 3 della L.R. 6 aprile 1996 n° 16 nella misura da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato;
 3. ai sensi del Decreto Legislativo n. 205/2010;
 4. ai sensi della Legge n. 353/2000.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul portale istituzionale di questo Comune e trasmessa:

1. Alla Prefettura di Agrigento;
2. Alla Tenenza Carabinieri di Ribera;
3. Al Distaccamento di Ribera del Corpo Forestale Regionale;
4. All'Anas di Agrigento;
5. Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Infrastrutture stradali;
6. Al Corpo di Polizia Municipale.

Il Responsabile U.C.P.C.
Commissario *Ciro Ruvolo*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 48/91 come integrato dall'art. 12 della L. R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Ing. *Salvatore Ganduscio*

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Avv. *Matteo Ruvolo*

